

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 30

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari

(Parere ai sensi dell'articolo 20, commi 6 e 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 settembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D20/13


Roma, 18 settembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20 comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento intende introdurre alcune modificazioni al procedimento attualmente previsto per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei comuni presso i quali i predetti uffici hanno sede. La disciplina è attualmente prevista dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.

In particolare quest'ultimo provvedimento prevede un meccanismo di rimborso delle spese predette contraddistinto dall'erogazione di un anticipo all'inizio di ogni esercizio finanziario in misura pari al 70% del contributo erogato nell'anno precedente ed un successivo saldo a consuntivo, previo parere della competente commissione di manutenzione, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Con l'intervento normativo illustrato si intende modificare il predetto meccanismo, rendendo la spesa in questione più facilmente controllabile da parte dell'amministrazione della giustizia, contemporaneamente incentivando l'instaurarsi di virtuose prassi di corretta gestione dei flussi finanziari mediante **un adeguato controllo delle spese rimborsabili**.

In particolare, il decreto si compone di due articoli, il primo contenente le modificazioni al predetto d.p.r. n. 187/1998 ed il secondo recante la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 1 contiene modifiche agli articoli 1 e 2 del d.P.R. n. 187/1998.

La prima modifica (lettera a) è finalizzata a raccordare il disposto del comma 1 sulla determinazione del contributo con le novità introdotte nella riformulazione dell'art. 2 e con l'inserimento dell'art. 2-bis. E' espressamente precisato che la determinazione del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 392/1941 avvenga comunque avendo riferimento al *budget* forfettario annuo stabilito a norma dell'articolo 2-bis con separato decreto interministeriale giustizia-economia.

Con la seconda modifica (lettera b) è riformulato integralmente l'art. 2, prevedendo che i contributi in questione siano erogati entro i limiti massimi previsti annualmente col citato decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le uniche deroghe ammesse saranno quelle correlate ad esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, e soltanto a seguito di apposito provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

Per il resto viene confermata la previgente disciplina, che prevede il pagamento del contributo in due rate, una di anticipo all'inizio dell'esercizio finanziario ed una a saldo entro il 30 settembre di ogni anno. L'anticipo, tuttavia, è stato ridotto dal 70 al 50% dell'importo percepito dal comune nell'annualità pregressa, nell'ottica di incentivare una corretta gestione della spesa.

L'art. 1, lettera b), provvede, altresì, ad introdurre nel d.P.R. n. 187/1998 l'art. 2-*bis*, all'interno del quale è racchiusa la disciplina del decreto mediante il quale viene prefissato il *budget* dei singoli uffici giudiziari. La norma in parola prevede, quindi, al comma 1, che entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo del contributo disponibile per il successivo esercizio finanziario.

Il comma 2 precisa, infine, che l'importo di cui sopra è determinato sulla base dei costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. **Ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è rimessa la definizione della metodologia di quantificazione dei costi *standard* sulla base dei quali viene fissato il *budget* dei singoli uffici giudiziari.**

L'art. 2, come detto, contiene invece la sola clausola di invarianza finanziaria.

Analisi tecnico-normativa

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, recante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”.

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Amministrazioni concertanti: Ministro dell’interno, Ministro della giustizia e Ministro dell’economia e delle finanze

Referente UL Giustizia: dott. Luca Venditto – magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.
tel. 06.68852315 – email luca.venditto@giustizia.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L’intervento normativo in esame ha la finalità di incidere, mediante la modifica della disciplina attualmente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, sul procedimento per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei comuni presso i quali i predetti uffici hanno sede. L’obiettivo è quello di modificare il predetto meccanismo di erogazione, rendendo la spesa in questione più facilmente controllabile da parte dell’amministrazione della giustizia e, contemporaneamente, incentivando l’instaurarsi di virtuose prassi di corretta gestione dei flussi finanziari mediante **un adeguato controllo delle spese rimborsabili**.

L’iniziativa si pone coerentemente nel solco del programma di Governo finalizzato a razionalizzare le spese ed appare comunque complementare alla riforma concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di recente attuata con l’emanazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina regolamentare che si intende modificare, oggetto di delegificazione ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2., reca la regolazione dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici

giudiziari. A livello primario, la legge 24 aprile 1941, n. 392 sancisce l'obbligo, per i comuni ove hanno sede gli uffici giudiziari, di farsi carico di talune voci di spesa necessarie per il funzionamento e la gestione delle strutture giudiziarie. Il d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187 reca disposizioni regolamentari riguardanti la determinazione del contributo (che avviene annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'interno, su richiesta dei comuni e previo parere della commissione di manutenzione istituita a livello territoriale), il procedimento di erogazione del contributo medesimo (che prevede la corresponsione di due rate, di cui la prima in acconto della misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente), l'istituzione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni di manutenzione (che sulle richieste di contributo avanzate dai comuni esprimono un parere, inoltrato immediatamente al Ministero della giustizia).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica qui analizzato interviene sul d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. In particolare, viene integrato l'articolo 1 (con norma di raccordo) e integralmente sostituito l'articolo 2 del testo vigente riguardante il procedimento di erogazione del contributo. E' introdotto, inoltre, il nuovo articolo 2-bis sulla determinazione dell'importo complessivo del contributo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il testo del decreto presidenziale è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo modifica il procedimento di erogazione di contributi ai comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari ed è, pertanto, riconducibile a competenze e attribuzioni di uffici statali. Sullo schema di intervento normativo viene acquisito il parere della Conferenza Stato - Città.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni. Il provvedimento riguarda una materia oggetto di delegificazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative parlamentari vertenti in materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il regolamento in esame non pone, in relazione al suo oggetto, problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in ordine alla materia oggetto del decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto del Presidente della Repubblica è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono in materia linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono in materia linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto presidenziale, che modifica parzialmente il procedimento relativo alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, con particolare riguardo ai testi attualmente vigenti per effetto di modifiche ed integrazioni.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo del decreto contiene novelle legislative per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previsti effetti abrogativi impliciti. E' espressamente sostituito da nuova disposizione l'articolo 2 del d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate né norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe da esercitare nella materia interessata, peraltro oggetto di delegificazione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, venga determinato, per ciascun ufficio giudiziario l'importo complessivo del contributo da erogare ai comuni, importo determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee dei beni e servizi, tenuto conto del bacino di utenza e dell'indice di sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. **Analogo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è previsto per la definizione della metodologia di quantificazione dei predetti costi *standard*.**

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Alla predisposizione del decreto è stato dato input dai rilievi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, che dispone dei dati e delle emergenze statistiche necessarie all'attuazione del provvedimento.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, recante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Referente UL Giustizia: Dott. Luca Venditto
magistrato addetto Ufficio Legislativo Ministero della giustizia
06/68852315

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La proposta normativa, con carattere di novella, modifica, in materia oggetto di delegificazione (ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2.) la vigente disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.

A livello primario, la legge 24 aprile 1941, n. 392 stabilisce l’obbligo, per i comuni ove hanno sede gli uffici giudiziari, di farsi carico di talune voci di spesa necessarie per il funzionamento e la gestione delle strutture giudiziarie. Il d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187 reca disposizioni regolamentari riguardanti:

- la determinazione del contributo, che avviene annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e dell’interno, su richiesta dei comuni e previo parere della commissione di manutenzione istituita a livello territoriale (art. 1);
- il procedimento di erogazione del contributo medesimo, che prevede la corresponsione di due rate, di cui la prima in acconto della misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell’anno precedente (art. 2);
- l’istituzione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni di manutenzione, che sulle richieste di contributo avanzate dai comuni esprimono un parere, inoltrato immediatamente al Ministero della giustizia (art. 3).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La modifica del procedimento di erogazione del contributo spettante ai comuni in forza dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, si rende necessaria al fine di superare l’attuale criterio di determinazione del contributo effettuato su richiesta delle singole amministrazioni locali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere mediante il presente intervento regolatorio consiste nell’attuale incertezza ed imprevedibilità delle spese rimborsabili ai comuni, senza peraltro che

l'amministrazione centrale possa effettuare una adeguata programmazione dei costi per l'erogazione dei contributi stessi.

E' quindi apparsa evidente la necessità di determinazione di un *budget* massimo erogabile al singolo comune, attraverso l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a fissare l'importo complessivo del contributo sulla base dei costi *standard* per categorie omogenee dei beni e servizi, tenuto conto del bacino di utenza e dell'indice di sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. In tal modo diviene possibile pervenire ad una razionalizzazione delle spese, ad una previsione delle stesse e ad una incentivazione dei risparmi.

Va rilevato che, con riferimento all'ultimo quinquennio disponibile, l'ammontare dei rimborsi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari è stato la seguente : 2007 – euro 227 milioni; 2008 – euro 227 milioni; 2009 – euro 403 milioni; 2010 –euro 297 milioni; 2011 – euro 302 milioni.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il risultato che si intende ottenere mediante l'intervento normativo è quello di una maggiore razionalizzazione e di un sicuro contenimento delle spese che il Ministero è chiamato a rimborsare ai comuni per il mantenimento e la gestione degli uffici giudiziari.

Al fine di verificare il grado di successo raggiunto attraverso le modifiche normative, sarà possibile confrontare le erogazioni effettuate con l'attuale regime con quelle disposte per effetto dell'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Amministrazione centrale della giustizia, singoli uffici giudiziari, commissioni di manutenzione istituite ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, amministrazioni comunali legittimate ad ottenere i rimborsi statali.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso dell'istruttoria AIR, non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica; la stessa si è pertanto limitata all'apporto delle competenze interne al Ministero della giustizia ed in particolare del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, nonché della relativa Direzione Generale risorse materiali beni e servizi.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Non è stato possibile percorrere l'opzione zero per la necessità di adeguare l'ordinamento interno alle sopra esposte esigenze di modifica.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non è stato possibile considerare opzioni alternative in quanto era necessario intervenire con norma secondaria dovendosi procedere a modifica di altre norme secondarie, in un contesto

normativo delegificato. Nel merito, nell'ambito dell'amministrazione non sono emerse soluzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento prende le mosse dall'analisi statistica delle problematiche derivanti dall'applicazione della disciplina attualmente vigente, fornendo l'unica soluzione possibile alle questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi.

Dall'intervento derivano invece importanti vantaggi, in particolare:

- 1) razionalizzazione delle spese rimborsabili ai comuni mediante la fissazione di un *budget* massimo;
- 2) tendenziale uniformità delle spese rimborsabili, calcolate sulla base di costi *standard* e per categorie omogenee;
- 3) incentivazione alla realizzazione di risparmi di spesa da parte dei comuni;

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non pone obblighi informativi a carico dei destinatari diretti o indiretti del provvedimento.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione perchè non sono emerse soluzioni alternative né dal punto di vista giuridico né nel merito.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento verrà effettuato con modalità che non prevedono l'impiego di nuove risorse, utilizzando le strutture ed il personale di cui l'amministrazione è dotata. Pertanto non si rinvengono fattori impeditivi per l'adozione delle nuove norme.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La modifica non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, l'obiettivo di razionalizzazione della spesa in vista della percezione del rimborso forfettizzato è assai probabile che spinga verso una più concorrenziale offerta di beni e servizi.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero della giustizia e amministrazioni comunali interessate.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, salva l'ordinaria pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con le modalità e le strutture esistenti, anche al fine della prevista adozione annuale dei decreti ministeriali attuativi. Tali attività non comportano ulteriori ed aggiuntivi oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il decreto sarà sottoposto a V.I.R. con cadenza biennale a cura del Ministero della giustizia, nella quale saranno principalmente valutati i seguenti parametri:

- effettiva diminuzione del contributo dovuto ai comuni;
- raggiungimento di una tendenziale uniformità della misura dei rimborsi complessivi;
- frequenza del ricorso all'erogazione del contributo ove ricorrano esigenze eccezionali non prevedibili.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di D.P.R. in esame ha come obiettivo la razionalizzazione delle attuali procedure, disciplinate dal D.P.R. 187 del 1998, connesse alla concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei comuni presso cui i predetti uffici anno sede.

In particolare si prevede che con decreto interministeriale Giustizia ed Economia, che deve essere emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, siano fissati gli importi complessivi del contributo disponibili per ciascun ufficio giudiziario per il successivo esercizio finanziario, sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze dei singoli uffici.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario l'amministrazione eroga in favore dei comuni una rata in acconto pari al 50% del contributo erogato nell'anno precedente (attualmente l'acconto ammonta al 70%) mentre la rata a saldo, nel limite del budget stabilito dal decreto interministeriale, viene corrisposta entro il 30 settembre di ciascun anno.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che, nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri, la concessione dei contributi ai Comuni avviene nel limite delle ordinarie risorse iscritte nel bilancio di questa Amministrazione sul capitolo 1551 del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria.

Si segnala altresì che l'erogazione di contributi in favore di comuni in misura superiore a quella indicata nel "budget", motivata da esigenze eccezionali non altrimenti previste o valutate, potrà avvenire esclusivamente previa verifica delle disponibilità finanziarie derivanti dai meccanismi di risparmio contenuti nel provvedimento in esame e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

FB

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Aut. 0

13 DIC. 2012

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 MAGGIO 1998, N. 187, RECANTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»;
- b) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« ART. 2

(Procedimento)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.

2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al cinquanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente.



3. La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non può superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis.
5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio è stato funzionante.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi può autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.

ART. 2-bis

(Determinazione dell'importo complessivo del contributo)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 disponibile per il successivo esercizio finanziario.
2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. **La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».**

ART. 2

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3580/2013

Roma, addi 05/08/2013

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
2681/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA PROCEDIMENTI
RELATIVI CONCESSIONE AI
COMUNI DI CONTRIBUTI SPESE
GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI,
ART. 20, C. 9, LEGGE 15/3/1997 N. 59.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI UFFICIO LEGISLATIVO -
P.A. E SEMPLIFICAZIONE**

(.....)

Segretario Generale

ROMA

Numero 3589/13 e data 5 08/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 luglio 2013

NUMERO AFFARE 02681/2013

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, avente per oggetto *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”*.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 203/13/UL/P-40.397 in data 28 giugno 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo

schema di regolamento in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

Premesso.

Lo schema di regolamento all'esame della Sezione reca alcune modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, che detta la disciplina del procedimento per la concessione dei contributi in favore dei comuni relativamente alle spese che gli stessi sotengono per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, premette che il meccanismo di rimborso attualmente in vigore prevede l'erogazione di un anticipo all'inizio di ogni esercizio finanziario pari al 70% del contributo erogato nell'anno precedente e un saldo a consuntivo, previo parere della competente commissione manutenzione, entro il 30 settembre di ogni anno; evidenzia quindi che, con la novella in esame, si intende rispondere all'esigenza di rendere la spesa in questione più facilmente controllabile da parte dell'amministrazione della giustizia, incentivando nel contempo la corretta gestione dei flussi finanziari in funzione delle spese che risultino rimborsabili.

Il testo proposto si compone di due articoli.

L'art. 1 contiene le modificazioni apportate al d.P.R. n. 187 del 1998, che consistono:

a) nell'integrazione dell'art.1 del vigente regolamento, per raccordare

le disposizioni sulla determinazione del contributo alle novità introdotte dalle successive disposizioni previste dall'intervento regolatorio;

b) nella sostituzione dell'art. 2 con un nuovo testo che modifica il procedimento di corresponsione del contributo stabilendo che, fermo restando il pagamento in due rate, l'anticipo da corrispondere all'inizio dell'esercizio finanziario è ridotto dal 70 al 50% dell'importo percepito dal comune nell'annualità pregressa e che, con la sola deroga di esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, l'importo complessivo del contributo non può superare il tetto indicato nel decreto di cui all'art. 2 bis;

c) nell'introduzione dell'art. 2 bis, che integra la vigente disciplina sulla determinazione dell'importo complessivo del contributo, disponendo che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, è determinato l'importo complessivo reso disponibile per il successivo esercizio finanziario per ciascun ufficio giudiziario; che detto importo è calcolato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario; che per la definizione della metodologia di quantificazione dei costi standard si rinvia a un successivo decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 2 dell'articolato contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Considerato.

La Sezione osserva preliminarmente che lo schema proposto, se pur corredato delle relazioni di rito e dall'analisi d'impatto della regolamentazione (A.I.R.), manca dell'adesione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport (proponente) e del concerto dei Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze. Il presente parere, pertanto, viene reso sul presupposto che i relativi assensi formali vengano acquisiti prima della deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri e che, qualora, dovessero emergere discordanze che comportino modifiche rispetto allo schema ora all'esame, il relativo testo sia riproposto al parere del Consiglio di Stato.

Ciò premesso, si considera che l'analisi dello schema di decreto consente di formulare un giudizio sostanziale positivo sulle modifiche introdotte, che risultano coerenti con le linee di tendenza della legislazione più recente volte a contenere la spesa pubblica attraverso un più rigorosa valutazione delle esigenze e la predeterminazione dei tetti di spesa sostenibili, entrambi strumenti necessari per la tenuta dei conti pubblici.

Va da sé che le innovazioni che si intende apportare alla disciplina che regola la concessione dei contributi in parola si riflettono anche sugli adempimenti previsti dall'art. 3 del d.P.R. n. 187 del 1998 per le Commissioni di manutenzione istituite in ogni circondario di tribunale, i cui pareri sulle richieste di contribuzione provenienti dai

comuni dovranno necessariamente tener conto delle varianti previste nel procedimento di determinazione delle assegnazioni a bilancio e delle finalità che le stesse perseguono.

Sul piano sostanziale si osserva ancora che la definizione della metodologia per determinare i costi standard con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stante il carattere normativo generale del provvedimento, non può che essere affidata allo strumento regolamentare, sicché al seconda comma del proposto art.2 bis dovrà essere necessariamente inserita una integrazione che precisi la "natura regolamentare" del decreto ministeriale a cui si rinvia.

Sul piano formale, si suggerisce:

a) relativamente al preambolo, di citare tra i "visti" il d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, sul quale si interviene, e di riordinare secondo l'ordine cronologico le disposizioni di legge richiamate;

b) quanto all'art. 1 lettera a), di prevedere, per omogeneità e coerenza testuale, la riformulazione del comma 1 dell'art. 1 del d.P.R. n. 187 del 1998, inserendovi le denominazioni aggiornate dei dicasteri di riferimento dei Ministri che intervengono nella decretazione, in modo da renderle uniformi a quelle citate nell'art. 2 bis.

Si richiede, infine, l'aggiunta in calce al testo proposto della c.d. "clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi", con la seguente formulazione: "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare'.

P.Q.M.

esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Elio Toscano




IL PRESIDENTE

Franco Frattini




IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini



ALL. 4



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO X

Roma,

7 FEB. 2013

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

Rif. Prot. Uscita Nr. 0010120
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: Vari
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Conferenza Stato-città ed autonomie locali, seduta del 7 febbraio 2013.

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 7 febbraio 2013, si fa presente quanto segue.

2 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 recante "Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59". (PCM)

Al riguardo, nel far presente che non si hanno osservazioni da formulare sullo schema di decreto in esame, relativamente alle unite richieste di modifica dello stesso formulate dall'ANCI, si segnala quanto segue:

Articolo 1, comma 1, lettera a). Le parole: "Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" devono essere sostituite dalle parole: "Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso articolo 2, comma 2. Fermo restando che le parole: "in misura pari al cinquanta per cento" andrebbero sostituite con le parole: "in misura pari al settanta per cento" e non anche dalle parole: "in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente spettante" e, ciò, al fine di evitare duplicazioni atteso che il riferimento al contributo già è presente nella disposizione in esame, si segnala che il nulla osta a tale modifica è da

subordinare all'inserimento, alla fine del periodo, delle seguenti parole: “, nei limiti, comunque, dell'ottantacinque per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso”.

Articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso articolo 2-bis, comma 2, primo periodo.

Nulla da osservare a condizione che le parole: “tenendo conto delle analisi della spesa” siano sostituite dalle parole: “tenendo conto delle analisi della spesa e dei pertinenti stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero della giustizia”.

Articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo.

Si esprimono perplessità in merito alla Convenzione IFEL per la determinazione dei fabbisogni standard sia per la sua potenziale onerosità sia perché la determinazione di tali fabbisogni andrebbe condotta dal Ministero di Giustizia di concerto con il MEF.

Articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 4. Nulla da osservare. Si evidenzia comunque l'opportunità di aggiungere alla fine le seguenti parole: “nei limiti, comunque, dell'ottantacinque per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso”.

3 – Schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la relazione di fine mandato comunale e provinciale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (INTERNO)

Al riguardo, si fa presente di non avere osservazioni da formulare.

4 – Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 delle Province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (ECONOMIA E FINANZE)

Al riguardo, si fa presente di non avere osservazioni da formulare, considerato che lo schema di decreto in esame è stato predisposto dallo Scrivente e ha avuto l'assenso tecnico dell'ANCI e dell'UPI.

7 – Schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano. (ECONOMIA E FINANZE)

Al riguardo, si fa presente di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso dello schema di provvedimento in esame.



REPERTORIO ATTI N° 261-11(SC).8

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 7 febbraio 2013

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 recante "Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota del 14 dicembre 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 recante "Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59" - approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 dicembre 2012 (All. 1);

VISTO il documento pervenuto il 16 gennaio 2013 con il quale l'ANCI, all'esito della riunione tecnica del 14 gennaio 2013, ha formulato osservazioni e proposto degli emendamenti allo schema di decreto;

VISTO il documento pervenuto il 24 gennaio 2013 con il quale l'ANCI, all'esito della riunione tecnica del 18 gennaio 2013, ha riproposto le osservazioni e riformulato gli emendamenti allo schema di decreto (All. 2);

VISTA la nota n. 678 del 4 febbraio 2013 del Ministero della Giustizia (All. 3), con la quale si conferma, all'esito dell'istruttoria, che il testo sul quale la Conferenza è chiamata ad esprimere il parere resta quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012, salva la possibilità che le proposte avanzate in sede tecnica dall'ANCI, ed eventualmente fatte proprie dalla Conferenza, possano essere valutate nell'approvazione definitiva dello stesso Consiglio dei Ministri.

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito agli emendamenti proposti dall'ANCI con il citato documento pervenuto il 24 gennaio 2013, ha formulato le osservazioni di cui alla nota n. 10120 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze (All. 4);



MODULARIO
P.C.M. - 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali


PRESO ATTO che, nel corso della seduta, nell'esprimere parere negativo sullo schema di decreto, l'ANCI ha rilevato che la normativa di riferimento, tuttora costituita dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, andrebbe sottoposta a revisione, alla luce dei mutati rapporti tra Stato e Amministrazioni locali; che il provvedimento in esame comporta non solo una forte riduzione della rata in acconto, ma anche una revisione delle metodologie di rendicontazione che comporterebbe l'aletorietà dei rimborsi, e che, inoltre, nel capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia per l'anno 2012 è stato previsto uno stanziamento fortemente ridotto rispetto all'anno precedente;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei termini su esposti, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 recante "Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59". (All. 1)

Il Segretario
Marcella Castronovo
Marcella Castronovo

Il Ministro dell'interno
AnnaMaria Cancellieri
AnnaMaria Cancellieri





SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 MAGGIO 1998, N. 187, RECANTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

Osservazioni

Si osserva che lo schema di decreto in oggetto deve essere rivisto in alcuni aspetti essenziali, in considerazione della rilevanza che le spese di funzionamento degli uffici giudiziari hanno per i Comuni interessati. Come noto, la materia continua ad essere disciplinata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, ovvero da una normativa di epoca antecedente alla Costituzione Repubblicana e dal D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187.

Si evidenziano, infine, i cambiamenti intervenuti con la recente riforma della geografia giudiziaria, prevista nei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156 che incide sulla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio e, di conseguenza, sulle spese a carico dei bilanci dei Comuni nei quali hanno sede gli stessi. La stessa legge 392/41 preclude la possibilità che tali oneri possano essere ripartiti ovvero compensati da accordi a livello territoriale tra gli enti locali e lasciati in capo esclusivamente ai soli comuni dove insistono gli uffici giudiziari.

Emendamenti allo schema di decreto

ART. 1

(Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187)

All'articolo 1 comma 1 dello schema di decreto:

- sostituire la lettera a) con la seguente:
 - a) Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente comma: *"1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ed in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis."*

- All'articolo 1 comma 1 lettera b):
 - All' ART. 2 (*Procedimento*), comma 2, sostituire alle parole "in misura pari al cinquanta per cento" le seguenti "*in misura pari al settanta per cento del contributo*"

Motivazione: in considerazione degli oneri effettivamente sostenuti dai Comuni, e delle difficoltà di bilancio, si ritiene opportuno, come già previsto dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 187/1998, mantenere la prima rata di acconto pari al settanta per cento del contributo annualmente erogato.

- All'ART. 2-bis (*Determinazione dell'importo complessivo del contributo*) comma 1, sostituire alle parole "Entro il 31 dicembre" le seguenti "*Entro il 31 luglio*".
- All'ART. 2-bis (*Determinazione dell'importo complessivo del contributo*) comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente:

" La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con apposita convezione tra IFEL Istituto per la Finanza degli Enti Locali e Ministero della Giustizia tenendo conto delle analisi della spesa, degli elementi di costo dei singoli settori, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni dei costi standard, attraverso la fissazione dei benchmark, e adottata con apposito decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

Motivazione: Si osserva come l'attuale quadro normativo individui spese obbligatorie a carico dei Comuni per gli uffici giudiziari statali senza possibilità di efficientamento delle stesse da parte degli Enti locali. Nel condividere la necessità di modificare il meccanismo di erogazione dei contributi, e con l'obiettivo di incentivare l'instaurarsi di prassi virtuose, si ritiene fondamentale il coinvolgimento della rappresentanza degli Enti locali nella definizione della quantificazione dei costi standard.

- All'articolo 1 comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente

c) *L'articolo 4 è sostituito dal seguente*

Articolo 4

(Disposizioni transitorie)


"Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, la rata in acconto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 2-bis, è determinata in misura pari al settanta per cento dell'ultimo contributo erogato".

Motivazione: Si osserva come sia di fondamentale importanza prevedere una norma transitoria per disciplinare il passaggio dal rimborso riconosciuto sulla spesa riferita all'anno precedente alla metodologia di determinazione del costo standard fissato ciascun anno che si riferisce invece al massimo della spesa che ogni comune può effettuare.

▪ All'articolo 1 comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) L'articolo 3 comma 1 sostituire le parole "Alle riunioni possono essere inviati anche rappresentanti degli enti locali interessati" con le parole "Alle riunioni sono invitati permanenti il rappresentante del comune interessato o un suo delegato"

ALL. 3



Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

3/4 - 326

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Ufficio di Segreteria
c.a. Dott.ssa Marcella Castronovo



ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, recante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

In relazione al provvedimento di cui all'oggetto, inserito nell'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, convocata per il prossimo 7 febbraio, si conferma, all'esito dell'istruttoria compiuta da codesta Segreteria e per quanto di competenza di questa amministrazione, che il testo sul quale la Conferenza è chiamata ad esprimere il parere resta quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012, salva la possibilità che le proposte avanzate in sede tecnica dall'ANCI, ed eventualmente fatte proprie dalla Conferenza, possano essere valutate nell'approvazione definitiva dello stesso Consiglio dei Ministri.

Il Capo dell'Ufficio legislativo